



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Prima Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3099/2019** promossa da:

[REDACTED] S.R.L. (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio
dell'avv. MAGNABOSCO FEDERICA e dell'avv. CRISTINA FERRE'
elettivamente domiciliata in VIA PIETRO DA LISSONE, 46 LISSONE

attrice

contro

MONICA PAGANO (C.F. PGNMNC82T58B157P), con il patrocinio
dell'avv. MARINI MATTEO e dell'avv. BIAGIO RICCIO elettivamente
domiciliata in VIA SOLFERINO, 15 25122 BRESCIA

convenuta

ARCH INSURANCE LTD, con il patrocinio dell'avv. PERIN ILARIA e
dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Hajech, 10 MILANO

Terza chiamata

Le parti hanno precisato le conclusioni in via telematica

Oggetto: responsabilità professionale

MOTIVI DELLA DECISIONE



Con ricorso ex art. 702 bis cpc e art. 14 dlgs 150 del 2011 l'avv. Monica Pagano chiedeva la condanna della società [REDACTED] s.p.a e del sig. [REDACTED] (nei confronti di quest'ultimo il procuratore di parte ricorrente dichiarava all'udienza del 31.01.2019 di rinunciare alla domanda per mancata notifica del ricorso,) al pagamento della somma di € 19.873,22, importo comprensivo delle spese generali 15%, di IVA e c.p.a per aver svolto attività professionale a favore della resistente per il l'assistenza stragiudiziale e giudiziale contro la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a.

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] s.p.a assumendo preliminarmente la pendenza della medesima controversia innanzi al Tribunale di Brescia e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda della ricorrente.

Inoltre, in via riconvenzionale, la stessa chiedeva che fosse dichiarato l'inadempimento contrattuale della professionista nell'espletamento dell'incarico, la risoluzione del contratto, che fosse dichiarato non dovuto l'importo di euro 9.300,00 e che la Pagano fosse condannata alla restituzione della somma di € 1.868,00 (+ € 200,00) ritenuta d'acconto) e al risarcimento dei danni subiti dalla società per la somma di € 13.997,93.

Il collegio pronunciava ordinanza con la quale dava atto che il rapporto processuale non si era costituito nei confronti di [REDACTED] dichiarava che il Tribunale di Monza era il giudice previamente adito ai sensi dell'art. 39 c.p.c; disponeva la separazione della domanda riconvenzionale avanzata dalla [REDACTED]; disponeva la sospensione del procedimento ex art. 14 in attesa della definizione di quello instauratori a seguito della domanda riconvenzionale.

La società [REDACTED] s.p.a provvedeva ad iscriverne a ruolo la causa per la domanda riconvenzionale (R.G 3099/19) a seguito della quale il Giudice fissava udienza in data 10.09.2019, dando termine a Pagano Monica per depositare memoria difensiva entro il 31.05.2019.

La Pagano, depositava quindi memoria, nella quale chiedeva il rigetto delle domande della convenuta e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in giudizio della compagnia assicurativa Arch Insurance (Europe) al fine di essere manlevata nella denegata ipotesi di accoglimento della predetta domanda riconvenzionale.

Si costituiva la terza chiamata assumendo la inoperatività della polizza e l'assenza dei responsabilità della assicurata, con conseguente rigetto della



domanda di manleva; in subordine che la domanda fosse accolta in misura ridotta.

Va premesso che, a seguito della separazione delle cause , in questa sede vanno decise unicamente e domande della convenuta attinenti la risoluzione del contratto, la restituzione degli importi pagati e il risarcimento del danno, il che , ovviamente , presuppone anche l'accertamento in ordine all'asserito inadempimento della Pagano.

A tal fine è opportuno preliminarmente riportare quanto allegato in fatto dalla convenuta.

Questa ha riferito che il sig. [REDACTED] amministratore della [REDACTED] era stato contattato da un agente della SDL, il quale, a seguito di valutazione preliminare sui rapporti bancari intrattenuti dalla convenuta con 4 diversi istituti, gli aveva suggerito di intraprendere una causa contro tutti i medesimi.

Il [REDACTED] aveva conferito mandato alla SDL per l'espletamento delle relative perizie e sottoscritto i relativi contratti, che comprendevano anche l'assistenza legale. Quindi aveva deciso di agire solo nei confronti di Cariparma.

Per la relativa perizia la convenuta aveva corrisposto alla SDL la somma di euro 2.600,00 oltre IVA.

Quale legale veniva assegnato alla stessa l'abogado Pagano, che si qualificava come avvocato.

Dopo il fallito tentativo di mediazione, la professionista incamerava la somma di euro 1.868,00 a titolo di acconto. L'atto di citazione veniva fatto firmare al [REDACTED] che veniva indicato anche quale parte in proprio.

A sostegno delle pretese attoree la Pagano allegava alla citazione una perizia svolta dalla società Blue Line .

La Banca si costituiva sollevando una serie di eccezioni che non venivano comunicare alla assistita. Tra l'alto questa rilevava la carenza di legittimazione del [REDACTED] ad agire in proprio. Con la memoria 183 n. 1 la Pagano precisava che il [REDACTED] aveva agito in veste di fidejussore , nonostante nessuna garanzia fosse stata da lui prestata.

Ad ogni modo la questione veniva risolta con l'estromissione del [REDACTED] da parte del tribunale.



All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. il GU Litta Modignani aveva rigettato l'istanza di CTU della convenuta e aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Tale ordinanza era stata comunicata al [REDACTED] solo sei mesi dopo.

Con sentenza del 21.8.2017 il tribunale aveva rigettato tutte le domande attoree. La Pagano proponeva di appellare la sentenza, ma il [REDACTED] si era rifiutato.

Nonostante fosse previsto in contratto che un compagnia di assicurazione avrebbe rimborsato le spese legali della controparte maturate a seguito della soccombenza, la convenuta non riceveva nulla tale titolo e quindi pagava tali spese in 4 rate.

La ricorrente, invece, presentava parcella sia per attività stragiudiziale che per attività giudiziale.

La convenuta ha riferito poi in ordine alla SDL, la quale aveva sede nel medesimo stabile in cui vi era lo studio della Pagano, la cui nomina, del resto, era stata caldeggiata da detta società.

La SDL era stata oggetto di diversi esposti presentati in procura dai clienti che erano risultati soccombenti nelle cause instaurate su sollecitazione di questa e i fondatori erano stati rinviati a giudizio.

Inoltre la SDL era stata condannata per pubblicità ingannevole dall'antitrust. Infine la convenuta ha sottolineato che la pagano e la SDL collaboravano da anni.

Tanto premesso la difesa della convenuta ha rilevato in diritto come l'operato della Pagano fosse stato negligente sotto diversi profili, provocandole un danno.

Le domande della convenuta sono fondate.

Va precisato preliminarmente che ciò che va valutato in questa sede è l'operato professionale della Pagano in sé per sé, vale a dire in relazione alla attività giudiziale e stragiudiziale da questa prestata in favore della convenuta, senza che possano avere rilevanza eventuali fatti illeciti o comunque scorretti a lei imputabili in veste di collaboratrice di SDL.

Tra l'altro tali fatti non sono stati accertati e non è questa la sede per farlo.



Si osserva poi in diritto che, a seguito di conferimento dell'incarico, sull'avvocato grava una obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. , che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione per l'art. 1176 c.c..

Da quanto sopra è evidente che il professionista deve comunque perseguire l'interesse del cliente

Ciò comporta che lo stesso debba porre in essere determinati comportamenti non solo nella fase giudiziale , che peraltro è solo eventuale, ma anche e soprattutto nella fase precedente e immediatamente successiva al conferimento dell'incarico.

Tali obblighi incombevano anche alla Pagano, per quanto la stessa non fosse stata scelta autonomamente dalla [REDACTED] ma indicata dalla SDL, come previsto dal contratto stipulato tra questa e la convenuta (doc. 2. La circostanza, del resto, non è stata contestata dalla controparte).

Si presume tra l'altro che la Pagano , per quanto non avesse il titolo di avvocato, fosse estremamente competente in questioni di diritto bancario , posto che rientrava nel novero dei legali “indicati da SDL” ai suoi clienti e che questi ultimi confidassero in tale competenza.

In concreto, quindi, la ricorrente era tenuta a richiedere alla cliente tutti i documenti bancari necessari ed opportuni, a esaminarli attentamente, nonché ad esaminare la perizia della Blue Line datata 22.10.2013 (fornita dalla stessa SDL come previsto in contratto) e a valutare se la stessa fosse esauriente .

Dopodichè la Pagano doveva rendere edotta la cliente , che pacificamente non era esperta della materia, della situazione da punto di vista giuridico e quindi metterla in grado di decidere se fosse conveniente o meno intraprendere una causa contro la Banca come suggerito dal SDL. Anche nel corso del giudizio, poi, la Pagano doveva informare costantemente la cliente e valutare unitamente alla stessa se vi fossero elementi che sconsigliavano la prosecuzione del giudizio.

Che tali fossero le obbligazioni a carico della Pagano è confermato anche dalla Cassazione, la quale ha rilevato che :



“Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 2236 cod. civ. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiederli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass n. 14597 del 2004).

Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiederli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass. ord. 19520 del 2019).

Si ritiene che la ricorrente non si sia conformata a tali principi.



Invero nel caso di specie un attento esame della documentazione, della perizia e della giurisprudenza (in particolare quella del Tribunale di Monza e della Corte d'appello di Milano , visto che tale era il foro competente) rendevano evidente che le pretese di cui all'atto di citazione redatto dalla Pagano, per conto della convenuta, non avevano alcuna possibilità di essere accolte .

Ciò significa che o la Pagano non ha esaminato quanto sopra , il che sarebbe indicativo di grave negligenza, o non è stata in grado di valutare la situazione dal punto di vista giuridico , il che sarebbe indicativo di grave imperizia, o che ha deciso di instaurare una causa nonostante la probabile soccombenza trascurando l'interesse della cliente, ed esponendola al rischio di danno costituito dal pagamento delle spese legali.

In ogni caso non risulta che tale rischio sia stato illustrato al [REDACTED] né la ricorrente stessa ha chiesto di provarlo.

A questo punto va chiarito per quale motivo si ritiene che le pretese di cui all'atto di citazione redatto dalla Pagano non avevano alcuna possibilità di essere accolte.

Si osserva in proposito che l'atto *de quo* esordisce enunciando che il suo scopo è quello di ottenere una sentenza che dichiari *che la Banca ha applicato interessi usurari* a danno della cliente.

Come emerge dalla narrativa dell'atto e dalle conclusioni, poi, la difesa della attrice assume che l'usura riguarderebbe sia il contratto di conto corrente, che una serie di contratti ad esso collegati (aperture di credito e quant'altro), sia un contratto di finanziamento.

In sostanza può dirsi che l'aspetto centrale della causa concerne le pretese relative all'usura, tra l'altro, sia soggettiva che oggettiva.

Orbene, per quanto riguarda il tasso indicato in contratto, lo stesso rientra nel tasso soglia, a meno che non si sommi al medesimo la CMS, il che sarebbe stato contrario alle istruzioni della Banca d'Italia relative al periodo in cui il contratto è stato concluso e va sottolineato che il tribunale di Monza si è sempre uniformato a tali istruzioni.

Pertanto a prescindere dalla personale opinione della ricorrente su tale orientamento, la stessa era comunque tenuta a riferire alla cliente l'esistenza dello stesso e la conseguente altissima probabilità che la doglianza sulla usura “ contrattualizzata “ sarebbe stata rigettata.



La citazione evidenzia poi che vi sarebbe stato un superamento del tasso soglia nel corso del rapporto, portando ad esempio il secondo trimestre del 2002 indicato nella perizia , che in realtà non è un esempio, perché è l'unico trimestre rilevato .

Il superamento comunque sarebbe avvenuto per 507,00 euro.

Come accertato agevolmente dal tribunale , in realtà lo sfioramento del tasso è derivato da un errore di trasposizione dei dati dagli estratti conto di riferimento.

Per il resto il perito non ha mai rilevato il superamento del tasso soglia, come si evince dalla relativa tabella prodotta in atti.

E' evidente quindi la grave negligenza della ricorrente, che ha allegato il superamento del tasso soglia quando nemmeno il suo perito l'aveva rilevato. Per quanto riguarda gli altri contratti di affidamento e apertura di linee di credito il tasso pattuito era inferiore alla tasso soglia per tali operazioni, come accertato dal tribunale.

Tale accertamento poteva essere compiuto dalla Pagano , anche a voler ritenere che la stessa non avesse particolari competenze e il fatto che non sia stato effettuato o, peggio ancora, che sia stato trascurato il dato emerso dal medesimo, è indice di grave inadempimento.

Parimenti è indice, quanto meno, di grave imperizia, la doglianza relativa alla usura soggettiva. Invero la Pagano ha motivato lo stato di bisogno limitandosi ad indicare una serie di dati in maniera assolutamente generica, trascurando poi il fatto che in molti trimestri il tasso soglia non ha nemmeno superato il tasso medio.

Infine, per quanto riguarda il contratto di mutuo, dall'esame della citazione si evince che, per ritenere l'usurarietà del tasso pattuito, la Pagano ha sommato il tasso di mora agli interessi corrispettivi, il che contrasta non solo con l'orientamento giurisprudenziale (anche dell'epoca) e con le istruzioni della Banca d'Italia, ma anche con ogni criterio logico, posto che i due tipi di tasso hanno diverse funzioni.

Del resto questo era l'orientamento del tribunale adito , per cui la Pagano avrebbe dovuto quantomeno informare i clienti che il sostenere una tesi siffatta avrebbe comportato il rigetto della domanda.

All'esito di quanto sopra deve dirsi che in ordine al punto focale della causa instaurata, quello relativo all'usura, la Pagano è incorsa in grave negligenza dimostrando non solo incompetenza, ma anche grave incuria (nel momento in cui si è persino discostata dalle risultanze della perizia dalla stessa



prodotta) e che la stessa ha trascurato di informare i clienti che , contrariamente a quanto prospettato dalla SDL, era del tutto inutile instaurare la causa.

La negligenza della ricorrente è emersa anche con riferimento alle altre pretese della citazione, alla redazione degli atti e, più in generale alla conduzione della causa .

In particolare in citazione ha affermato che il contratto di mutuo era nullo perché “preteso” dalla Banca che aveva revocato gli affidamenti e finalizzato unicamente a coprire debiti inesistenti.

L’affermazione è temeraria e indice di grave imperizia, non solo perché in realtà il debito era esistente (una volta esclusa l’applicazione di interessi usurari), ma anche perché non è stata offerta alcuna prova né della imposizione da parte della banca né della revoca degli affidamenti.

E’ appena il caso di rilevare, poi, che la Pagano ha svolto affermazioni del tutto generiche in merito alla violazione delle norme sullo *ius variandi*, non indicando quali sarebbero le variazioni illegittime.

La stessa ha lamentato poi l’applicazione di interessi anatocistici quando in realtà nel contratto di conto corrente era pattuita l’identica periodicità di interessi passivi e attivi.

La pretesa è stata correttamente definita temeraria nella sentenza e il fatto che sia stata avanzata indica grave imperizia da parte della ricorrente , che ha esposto la cliente anche al rischio di una condanna ex art. 96 c.p.c. .

Infine la pagano nelle conclusioni, ha chiesto di “verificare se fosse pattuita e se fosse dovuta la CMS, perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa”.

E’ evidente la genericità e la confusorietà di tali conclusioni che addirittura lasciavano al Tribunale il compito di verificare se la CMS fosse dovuta o meno e se fosse pattuita.

Tale comportamento da parte della professionista è palesemente negligente , dal momento che incombeva alla parte attrice, che agiva per la restituzione di importi non dovuti, allegare, quantomeno, se la CMS fosse stata pattuita e se fosse dovuta o meno.

Tra l’altro non può nemmeno ritenersi che sul punto la Pagano rimandasse alla perizia, in quanto questa indicava un importo per CMS senza precisare e argomentare alcunchè.



Posto quanto sopra si ritiene che la Pagano sia incorsa in grave inadempimento non informando la cliente in merito agli aspetti giuridici sottesi alle questioni cui ineriva la causa proposta, trascurando del tutto l'orientamento del tribunale adito in ordine al quale era tenuta a documentarsi, non perseguendo l'interesse della cliente, che era chiaramente pregiudicato dalla proposizione di una causa quale quella di fatto proposta, che non poteva che essere rigettata.

Appare grave anche il fatto che la Pagano non abbia comunicato tempestivamente alla cliente l'ordinanza del 24.9.2015 del tribunale, dalla quale si evinceva chiaramente che era opportuno conciliare la causa o addirittura abbandonarla e invece ha pervicacemente insistito per l'espletamento di CTU nelle proprie conclusioni.

Da ultimo non può sottacersi che la negligenza della Pagano si è manifestata anche nel fatto che ha redatto la citazione indicando il [REDACTED] anche quale parte in proprio, quando lo stesso non era legittimato e che ha giustificato tale grossolano errore asserendo che lo stesso era fidejussore, quando tale qualità non risultava assolutamente.

Conseguentemente la [REDACTED] ha diritto a rifiutare il pagamento del corrispettivo ex art. 1460 c.c..

Appare poi fondata la domanda di risoluzione del contratto e quella di restituzione dell'acconto versato pari ad euro 1.868,00. La somma va maggiorata di interessi legali e rivalutazione dalla ricezione della somma.

Per quanto riguarda gli importi ancora dovuti la questione sarà esaminata nella causa instaurata con ricorso ex art. 14 dlgs 150.

La [REDACTED] ha diritto poi al risarcimento del danno, rappresentato dalla somma (euro 13.997,93) versata dalla convenuta a titolo di spese legali nel giudizio RG 5019 del 2014.

La Pagano ha eccepito che non è dimostrato che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta dell'avv. Pagano

Tale eccezione è palesemente infondata, considerato che il pregiudizio è stato causato dalla proposizione di una causa in contrasto con l'interesse della cliente e dall'incuria con cui la stessa è stata condotta e formulate le domande, di tal che il pregiudizio è rappresentato dalle spese legali pagate



dalla medesima stante la soccombenza. Il nesso causale è quindi più che evidente.

A questo punto va decisa la **domanda di manleva** avanzata dalla Pagano contro la terza chiamata.

La ricorrente ha allegato di avere stipulato la polizza PI27267318K1 a copertura dei rischi professionali con quest'ultima.

La Polizza non è stata correttamente indicata dalla Pagano, né è stata da questa prodotta.

Tali problematiche sono state tuttavia superate dalla terza chiamata, che ha prodotto la polizza e ha chiarito che si tratta di quella PI27267317J0 con decorrenza dal 27.11.2017 al 27.11.2018..

La stessa peraltro ha eccepito che la Polizza non copre le perdite rappresentate da emolumenti, salari provvigioni etc.

L'eccezione è fondata. Pertanto la domanda di manleva va rigettata per quanto riguarda la somma oggetto di condanna alla restituzione, in quanto la stessa consegue alla risoluzione del contratto e non all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno.

La terza chiamata, poi, ha rilevato che la polizza è del tipo “*claims made*” coprendo solo le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di assicurazione e notificate alla Compagnia durante la vigenza della polizza stessa.

In particolare l'**art. 1.2** – Sez. A, prevede che “*La POLIZZA è prestata nella forma Claims Made; essa pertanto copre le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di TERZI conseguenti ad ERRORI commessi in data non antecedente la data di RETROATTIVITÀ indicata nel CERTIFICATO ed avanzate per la prima volta nei confronti dell'ASSICURATO nel PERIODO DI ASSICURAZIONE e da questi regolarmente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o della POSTUMA*”.

Non vi è dubbio quindi che la Polizza sia operativa, in quanto la richiesta della Pagano è stata avanzata nei confronti della terza chiamata nel periodo di assicurazione (precisamente il 25.10.2018) e gli errori commessi (quelli attinenti la fase giudiziale e stragiudiziale) non risalgono ad epoca antecedente la data di retroattività, posto che questa viene indicata nel certificato come “illimitata”.



La terza chiamata ha eccepito peraltro che per questa tipologia di contratto è fondamentale anche la denuncia di eventuali Circostanze. (intese come qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell'assicurato da cui possa trarne origine una richiesta di risarcimento) e che la Pagano, a fronte di una polizza decorrente dal 27.11.2017, era a conoscenza di una "circostanza" come sopra definita già a far data dal 21.08.2017, con la pubblicazione, da parte del Tribunale di Monza, della sentenza n. 2455/2017.

La pronuncia affermava la temerarietà dell'azione proposta dalla Pagano per conto della ██████████ per cui rappresentava un atto di cui quest'ultima era a conoscenza e che avrebbe potuto dare luogo – come poi effettivamente accaduto – a una richiesta di risarcimento nei suoi confronti, ossia una *Circostanza* come sopra definita.

L'eccezione è infondata.

Infatti è vero che il punto 1.3 della Polizza recita : "Ai sensi dell'art. 1.3 (pag. 4, doc. 2), infatti, *“La POLIZZA copre altresì le RICHIESTE DI RISARCIMENTO da parte di TERZI conseguenti a CIRCOSTANZE di cui l'ASSICURATO venga a conoscenza per la prima volta nel PERIODO DI ASSICURAZIONE purché debitamente denunciate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e relative ad ERRORI commessi in data non antecedente la data di RETROATTIVITÀ indicata nel CERTIFICATO”*, tuttavia si tratta chiaramente di una ipotesi di diritto all'indennizzo ulteriore e diversa rispetto a quella di cui al punto 1.2, come risulta dal fatto che l'articolo recita *“la polizza copre **altresì**”*.

La terza chiamata ha eccepito poi che l'assicurazione non copriva le richieste di risarcimento per atti dolosi e che la convenuta aveva lamentato che la Pagano aveva collaborato nella truffa posta in essere dalla SDL.

L'eccezione è inconferente, in quanto la richiesta di risarcimento è stata avanzata dalla convenuta per la condotta professionale gravemente colposa della Pagano e non per presunti fatti di reato.

Infine la terza chiamata ha eccepito la decadenza al diritto all'indennizzo in quanto il sinistro era stato denunciato dopo i 30 giorni indicati all'art. 1.1. della Polizza. , tuttavia non ha dimostrato di avere subito alcun pregiudizio ex art. 1915 c.c.

Posto quanto sopra la terza chiamata va condannata a manlevare la Pagano di quanto questa dovrà corrispondere a titolo di risarcimento del danno alla



██████████ nel limite del massimale di cui alla Polizza e con esclusione delle somme dovute a titolo di restituzione.

Le spese di giudizio tra terza chiamata e Pagano vanno compensate stante la reciproca soccombenza e il fatto che la seconda ha svolto a domanda senza produrre la Polizza e indicando la stessa in maniera errata.

Le spese di giudizio della ██████████ seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il G.U., dott. ssa Claudia Lojacono, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da ██████████ srl contro Pagano Monica, così provvede:

- 1) Pronuncia la risoluzione del contratto professionale tra le parti per inadempimento di Pagano e condanna la stessa alla restituzione dell'acconto ricevuto pari ad euro 1.868,00, oltre interessi legali e rivalutazione dalla ricezione della somma;
- 2) Condanna la Pagano a corrispondere a ██████████ la somma di euro 13.997,93 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda;
- 3) Condanna la terza chiamata a manlevare la Pagano di quanto questa dovrà corrispondere a titolo di risarcimento del danno alla ██████████ nel limite del massimale di cui alla Polizza e con esclusione delle somme dovute a titolo di restituzione;
- 4) condanna la Pagano al pagamento delle spese di giudizio della ██████████ che si liquidano in euro 4835,00, oltre oneri accessori e spese generali;
- 5) compensa le spese di giudizio tra Pagano e la terza chiamata.

Monza, 1 settembre 2021

Il Giudice
dott. Claudia Lojacono

